

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE n. 374 del 08 agosto 2005

Riconoscimento IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 3 CON ATTIVITA' DI RIVIERA: ditta CONCERIA BIOLO GIOVANNI S.R.L.

[Veterinaria e zootecnia]

La Dirigente

VISTO il Regolamento CE1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti.

VISTA la domanda della ditta CONCERIA BIOLO GIOVANNI S.R.L. Codice fiscale/p.iva 00250410248, con sede legale ed operativa in VIA MOLINETTO N. 36 - MONTECCHIO MAGGIORE (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 3, CON ATTIVITA' DI RIVIERA.

VISTO il parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano con il quale si attesta l'idoneità dei locali all'esercizio delle attività di TRANSITO DI CATEGORIA 3 CON ATTIVITA' DI RIVIERA, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE/1774/2002.

VISTE le D.G.R. n. 2671 del 12/09/2003 e n. 2997 del 01/10/2004 con le quali sono state definite le Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento 1774/2002.

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Regionale della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e le disposizioni comunitarie.

decreta

I. di riconoscere l'impianto della ditta CONCERIA BIOLO GIOVANNI S.R.L. Codice fiscale/p.iva 00250410248, con sede legale ed operativa in via Molinetto n. 36 - Montecchio Maggiore (VI), quale IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 3 CON ATTIVITA' DI RIVIERA, ai sensi dell'art.10 del Regolamento 1774/2002.

II. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale con il numero di riconoscimento 746 DT3.

III. di stabilire in 30 giorni il termine entro cui devono essere trasmesse alla Direzione per la Prevenzione ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio le variazioni strutturali, funzionali, e gestionale degli impianti e strutture già riconosciuti ai sensi del punto 1.

IV. di sospendere la validità del presente provvedimento qualora il titolare non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a versare le spese relative al rilascio dell'atto medesimo.

Vincenzi